



Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale

Atto del Governo 109

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	109
Titolo:	Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale
Norma di riferimento:	Articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	13/08/2019	13/08/2019
annuncio:	24/09/2019	18/09/2019
assegnazione:	18/09/2019	18/09/2019
termine per l'espressione del parere:	28/10/2019	28/10/2019
Commissione competente:	4 ^a Difesa	IV Difesa
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a Commissione permanente (Bilancio) in sede osservazioni il 18 settembre 2019; scadenza termine il 18 settembre 2019	V Bilancio (Assegnato il 18 settembre 2019 ai sensi ex art. 96-ter, co.2 - Termine l'8 ottobre 2019)

Premessa

Lo scorso 13 agosto il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare su uno schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) n. 03/2019 SMD (Stato maggiore difesa) 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale (Atto n. 109).

Il termine per l'espressione del parere da parte delle Competenti commissione parlamentari è il **28 ottobre 2019**. Il termine per l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della Commissione Bilancio è l'8 ottobre 2019.

Presupposti normativi

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

La disciplina, originariamente contemplata dalla [legge 4 ottobre 1988, n. 436](#) (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare ([decreto legislativo n. 66 del 2010](#)) a loro volta oggetto di novella da parte della [legge n. 244 del 2012](#) recante la *Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*.

Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del **parere delle Commissioni competenti**, gli schemi di decreto concernenti i **programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte**.

I pareri dovranno essere espressi entro **quaranta giorni** dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni **esprimano parere contrario**, trasmetta **nuovamente alle Camere** lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere **entro trenta giorni** dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto **parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti**, motivato con riferimento alla **mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP)** di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Il Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla [legge n. 244 del 2012](#) sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 7 documenti programmatici pluriennali.

Da ultimo, la Ministra della difesa, con lettera pervenuta in data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021 ([Doc. CCXXXIV, n. 1](#)).

Per quanto concerne l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della XVII legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "[Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma](#)".

Contenuto

L'atto del governo in esame (**Atto 109**) concerne è relativo all'acquisizione di un'unità di **appoggio alle operazioni speciali**, di supporto alle **operazioni subacquee** e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale.

Secondo quanto riportato nella scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma pluriennale in esame nasce dall'esigenza della Difesa di sostituire **Nave Anteo**, Unità di supporto subacqueo polivalente giunta ormai a fine vita operativa.

Al riguardo, si segnala che in data 9 novembre 2011 la Commissione difesa della Camera ha espresso parere favorevole in merito al programma SMD n. 02/2011 finalizzato all'acquisizione di un'unità navale di supporto subacqueo polivalente, con compiti di ricerca e soccorso e di appoggio incursori per la sostituzione della nave Anteo. Analogo parere favorevole è stato espresso dalla Commissione difesa del Senato.

La nave Anteo, operativa dal 1980, è equipaggiata per svolgere operazioni di soccorso e salvataggio a favore di personale di navi danneggiate ed in particolare di sommergibili sinistrati sul fondo. L'unità è predisposta per il concorso alle operazioni antincendio, la localizzazione di scafi ed oggetti immersi, l'appoggio alle operazioni subacquee. Per l'assolvimento dei compiti prettamente subacquei la Anteo è dotata di diversi sistemi ed apparecchiature che consentono immersioni fino a 300 metri e operazioni di recupero naufraghi fino a 120 metri.

Si sottolinea, altresì, la necessità di poter disporre di una più moderna piattaforma connotata da una **polivalenza e flessibilità di impiego** in grado di operare sia come unità di supporto delle operazioni dei **reparti subacquei** e delle **forze speciali della Marina**, sia in soccorso a sommergibili sinistrati, operando fino a quota di 600 metri mediante l'impiego di un sistema *deployable* nazionale, ovvero attraverso sistemi

disponibili presso Marine alleate (NATO *Submarine Rescue System*-NSRS- e il *Submarine Rescue Diving Recompression System* - SRDRS - della US Navy) da imbarcare sull'unità all'occorrenza. La nave disporrà anche di specifiche capacità sanitarie per il trattamento delle patologie subacquee.

Per quanto concerne le Forze speciali della Marina si segnala che è attualmente sottoposto all'esame parlamentare l'Atto del Governo n. 114 relativo allo sviluppo, acquisizione e supporto logistico decennale di **due nuove linee di mezzi subacquei** per le missioni affidate alle **Forze Speciali**.

Nel dettaglio come precisato nella scheda illustrativa che accompagna la richiesta di parere in esame, le caratteristiche tecniche richieste alla nuova unità prevedono, in particolare:

- un **impianto propulsivo** che consenta una velocità massima continuativa di 16 nodi, un'autonomia di 5.000 miglia, una elevata capacità di manovra e un sistema per il posizionamento dinamico;
- sistemi di **telecomunicazioni e di comando** e controllo in grado di consentire all'eventuale Comando Forze Speciali imbarcato o al Comando di bordo di operare sia in contesto nazionale che internazionale con accesso a reti sicure e non classificate;
- un equipaggiamento di **sistemi d'arma** idoneo a contrastare minacce provenienti da ogni direzione, non **necessariamente convenzionali**;
- sistema *sonar* con capacità di scoperta fino a una profondità di 1.000 metri e sistemi radar di navigazione (anticollisione) e di scoperta di superficie (controllo situazione navale);
- sistema di navigazione tale da garantire il mantenimento automatico della posizione con la necessaria accuratezza anche in condizione meteo marine sfavorevoli

Al riguardo, si segnala che il programma in esame è espressamente richiamato nella parte seconda del DPP 2019-2021 (cfr. precedente paragrafo "presupposti normativi") relativa ai programmi d'investimento della Difesa in avvio nel 2019.

Nel dettaglio il DPP 2019-2021 fa riferimento all'acquisto di una nuova Unità ausiliaria con specifiche capacità di soccorso a sommergibili sinistrati e di supporto alle operazioni subacquee, anche in campo civile, per la tutela e la salvaguardia della vita umana in mare. Viene, inoltre precisato che il programma include anche la realizzazione di un **centro iperbarico** polifunzionale, ad elevate prestazioni, per la formazione e l'addestramento degli operatori subacquei militari e civili e la sperimentazione e ricerca nel settore della medicina subacquea e della fisiologia iperbarica.

Il costo complessivo del programma è stimato in **424 milioni di euro**, dal 2019 al 2032, ripartito per 396 milioni di euro a valere sullo stato di previsione della Difesa di cui all'art.1 co.1072 L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e 28 milioni di euro a valere sull'articolo 1 co.140 L. 232/2016 (legge di bilancio 2017). L'onere verrà ripartito secondo il seguente cronoprogramma:

(milioni di euro)

Esercizio Finanziario	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2032	Totale
Oneri co. 1072	28	74	75	60	65	59	35	-	396
Oneri co. 140	-	-	-	-	-	-	-	28	28

Si ricorda che il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha previsto l'istituzione di un **Fondo**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 Mld€, comprensive di 2,8 Mld€ destinate al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La **legge di bilancio per il 2018 (art.1 c.1072)**, ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 Mld€ (comprensivi di una quota di 3,5 Mld€ sul bilancio del MISE). L'ultima legge di bilancio 2019-2021, ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali (art.1 c. 95). La principale differenza tra il "Fondo per le Amministrazioni Centrali" e il "Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali" è l'assenza in quest'ultimo della previsione relativa alla settorializzazione di specifiche "categorie di spesa" giudicate di rilevanza strategica per il Paese. Quale elemento di novità rispetto ai Fondi (art.1 co.140 della LdB 2017 e art.1 co.1072 della LdB 2018) è opportuno evidenziare che l'attuale portato normativo prevede la revoca delle risorse stanziata nel caso di un loro mancato utilizzo entro 18 mesi dalla effettiva assegnazione e il relativo reindirizzamento a copertura di altre esigenze nell'ambito delle finalità previste dallo stesso comma.

La scheda illustrativa indica che il **settore industriale interessato** è in prevalenza quello della cantieristica navale nazionale, saranno altresì interessati trasversalmente anche il settore della navalmeccanica, elettromeccanica, siderurgia, elettronica, medicale, informatica, telematica, robotica e

armamenti. Allo stato non sono quantificate le ricadute occupazionali del programma in esame sebbene si preveda "un eccellente moltiplicatore occupazionale grazie alla ramificata e vitale rete di piccole e medie imprese che vi fanno capo" .

Con riferimento all'esercizio della **facoltà di recesso** l'atto del Governo in esame richiama le disposizioni di carattere generale che regolano gli accordi contrattuali dei soggetti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 109 del D. lgs. n. 50 del 2016 ("Nuovo Codice degli appalti pubblici") e all'articolo 107 del D.P.R. n. 236 del 2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Trovano, inoltre, applicazione ulteriori specifiche disposizioni che regolano gli appalti nel settore della Difesa e della sicurezza che a loro volta, in relazione determinati istituti, tra i quali quello del recesso, rinviano alle norme generali del Codice dei contratti.

Al riguardo si ricorda che, in via generale, che ai sensi del richiamato **articolo 109** del "Nuovo Codice degli appalti pubblici" la stazione appaltante può esercitare in qualsiasi momento **il diritto di recesso** con preavviso di venti giorni e con **pagamento delle prestazioni eseguite** e del valore dei materiali esistenti in cantiere e già accettati dall'Amministrazione, **oltre al dieci per cento** dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. A sua volta ai sensi dell'**articolo 107** del D.P.R. n. 236 del 2012 l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 21

Camera: Atti del Governo n. 109

23 settembre 2019

Senato Servizio degli Affari Internazionali
Camera Servizio Studi
Dipartimento Difesa

segreteriaAAI@senato.it - 066706-3666
st_difesa@camera.it - 066760-4172

 CD_difesa

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
DI0169